

LA SANATORIA DEL MODELLO EAS

Con la presente Vi segnaliamo che per effetto di quanto previsto dal DL n. 16/2012, c.d. Decreto “Semplificazioni fiscali”, il contribuente che ha omesso ovvero ha effettuato tardivamente comunicazioni o altri adempimenti formali alla cui presentazione preventiva è subordinata la fruizione di un beneficio fiscale ovvero l’accesso a regimi fiscali opzionali può beneficiare di questi ultimi se provvede alla relativa regolarizzazione, consentita al sussistere di determinate condizioni.

Ricordiamo a tutti che l’art. 30 del DI 185/08 ha previsto l’obbligo per le associazioni sportive dilettantistiche, di presentare il modello EAS contenente tutta una serie di dati e informazioni dell’associazione. In particolare, il modello EAS è propedeutico alla fruizione dei benefici fiscali connessi alla defiscalizzazione delle quote sociali e dei corrispettivi dai soci previsti dall’art. 148 del Tuir.

Si rammenta che:

per gli enti di nuova costituzione tale modello va presentato entro 60 giorni dalla costituzione stessa; in caso di variazione dei dati precedentemente comunicati il modello va ripresentato entro il 31.3 dell’anno successivo a quello in cui si è verificata tale variazione; La mancata presentazione del modello EAS comporta di fatto la trasformazione dell’ente da non commerciale a commerciale, considerata la rilevanza per questi enti delle entrate da quote sociali e dei corrispettivi dai soci rispetto al totale delle entrate, con tutte le conseguenze connesse in termini di tassazione e di tenuta della contabilità.

La norma istitutiva del modello EAS di fatto non prevedeva la possibilità di sanare la mancata presentazione del modello e di tutto il pregresso.

Ora il Legislatore con il DL n. 16/2012, ha previsto la possibilità di sanare la sua mancata presentazione prevedendo che l’associazione possa comunicare, sempre che sussistano i requisiti di soggetti di Legge e che non gli sia già stata contestata dall’amministrazione finanziaria l’irregolarità, pagando una sanzione di 258 euro.

MODALITÀ DI REGOLARIZZAZIONE

Al fine di sanare le predette violazioni il soggetto interessato deve:

Soddisfare i requisiti sostanziali richiesti dalla norma di riferimento; effettuare la comunicazione o l’adempimento formale richiesto entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile.

Versare “contestualmente” l’importo pari alla misura minima della sanzione stabilita dall’art. 11, comma 1, D. Lgs. n. 471/97, ossia pari a € 258.

L’Agenzia delle Entrate con la Risoluzione 11.5.2012, n. 46/E, ha stabilito che va utilizzato il codice tributo “8114” che da indicare nella sezione “Erario” del mod. F24, riportando, quale “Anno di riferimento”, l’anno per il quale si effettua il versamento. La sanzione dovuta, da versare tramite il mod. F24, non può essere compensata con eventuali crediti d’imposta disponibili (ad esempio, credito IVA, credito IRES).

Si evidenzia che il termine “contestualmente” si ritiene debba essere inteso nel senso che gli adempimenti richiesti (presentazione comunicazione e versamento della sanzione) debbano essere effettuati entro il termine previsto per la regolarizzazione (presentazione della prima dichiarazione utile) e non necessariamente nello stesso giorno.